Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Francesco Cavalli
Deputato al Gran Consiglio

Interrogazione 7 dicembre 2013 n. 269.13
Donne, uomini o soltanto numeri?

Signor deputato,

ci riferiamo alla sua interrogazione che mette in risalto una fattispecie che ha attirato l'attenzione dell'opinione pubblica e che vede coinvolti un giovane diciassettenne e una signora di origine brasiliana gravemente invalida. Al suo atto parlamentare citato a margine rispondiamo nei termini che seguono.

Preliminarmente, l'Esecutivo cantonale non misconosce i risvolti umani e sociali delle due fattispecie al centro della sua interrogazione parlamentare. Non va comunque dimenticato che l'Ufficio della migrazione (UM) della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni (SP) è chiamato per legge a dare concreta applicazione alle normative internazionali e federali sugli stranieri, così come a rendere effettive le decisioni dei Tribunali. La SP non può estraniarsi da tali normative e, quando le viene concesso un margine di apprezzamento, essa deve ponderare le proprie decisioni considerando la giurisprudenza e la dottrina e le Istruzioni dell'Ufficio federale della migrazione (UFM) vigenti in materia. Se la SP vuole attuare nel migliore dei modi i compiti ad essa affidati dalla legge, è di meridiana evidenza come non essa non possa e non debba estraniarsi da tale prassi unicamente perché un caso ha o meno un'eco mediatica. Ciò soprattutto nell'ottica di garantire una parità di trattamento alle molte persone che domandano il rilascio o il rinnovo del proprio permesso di soggiorno. Nel caso contrario, si incorrerebbe nel rischio di creare un'incertezza giuridica e ingiustificabili precedenti.

1. **Conferma i due decreti di espulsione e ne condivide le modalità?**
2. **Non ritiene che i due provvedimenti siano in palese contrasto con le nostre tradizioni umanitarie?**
5. **In riferimento al caso di Arlind Lokaj, la nascita in Ticino, il ricongiungimento familiare e la raggiunta integrazione non contano proprio nulla?**

Relativamente al caso di **Arlind Lokaj**, per economia procedurale rinviamo al Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione 16 dicembre 2013 presentata dai deputati P. Kandemir Bordoli, F. Dadò, C. Vitta e F. Maggi dal titolo "Concessione di un permesso umanitario al giovane Arlind Lokaj (ai sensi dell'art. 30 della Legge federale degli stranieri - casi di rigore)".

Al quesito posto si risponde dunque in sunto come segue. Nei confronti del giovane diciassettenne è stato emesso un ultimo termine di partenza per il 30 aprile 2014, preceduto da quelli del 28 gennaio 2011, 31 maggio 2011, 15 dicembre 2011, 30 aprile 2012, 15 dicembre 2013 e 15 marzo 2014. Tutto ciò a seguito di cinque procedure inoltrate dall'interessato alla SP tra il gennaio 2010 e l'aprile 2012, di cui tre domande di permesso (ricongiungimento famigliare, studi e ammissione provvisoria) respinte dalla SP e due riesami anch'essi respinti. Tre decisioni

negative della SP sono quindi state confermate su ricorso dallo scrivente Consiglio e due dal Tribunale cantonale amministravo. L'ultima nel mese di agosto 2013, cresciuta frattanto in giudicato, visto che non è stata impugnata al Tribunale federale. La SP ha dovuto di conseguenza fissare ad Arlind Lokaj un termine per lasciare il nostro territorio. Tale provvedimento non è dunque altro che la conseguenza delle predette decisioni. Siccome la sentenza emessa dal Tribunale cantonale amministrativo ha evidenziato come il giovane avrebbe potuto far ritorno nel paese di origine, il Kosovo, unicamente se le sue condizioni di salute lo avrebbero consentito, il Servizio medico psicologico di Locarno ha inoltrato in questo senso un certificato medico attestante il suo stato di salute. Sulla scorta di questo documento, in data 12 dicembre 2013 l'Ufficio del medico cantonale ha valutato che il giovane non poteva sostenere il viaggio di rientro in patria. Di conseguenza la SP ha deciso di sospendere il termine di partenza fissato al 15 dicembre 2013 per la durata di tre mesi, ovverosia fino al 15 marzo 2014, in attesa di un'ulteriore valutazione medica. Il 14 marzo 2014, l'Ufficio del medico cantonale ha dunque chiesto una proroga fino al 1° maggio 2014 del termine di partenza, in base ad un'ulteriore valutazione delle condizioni di salute del giovane. La SP ha pertanto fissato un nuovo termine di partenza al 30 aprile 2014.

Come meglio indicato nella risposta alla citata mozione alla quale qui, come detto, si rimanda, lo scrivente Consiglio ha esaminato nel dettaglio la fattispecie anche alla luce della richiesta dei mozionanti volta alla sospensione dell'allontanamento dal nostro Paese e alla concessione di un permesso umanitario ai sensi dell'articolo 30 cpv. 1 lett. b LStr. Lo scrivente Consiglio ritiene tuttavia che, senza misconoscere i risvolti umani del caso, non può essere dato seguito a simile richiesta, giacché irricevibile siccome ad oggi l'Autorità competente non ha esaminato nel merito la richiesta di permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare e peraltro, un'eccezione nella fattispecie non si giustifica anche alla luce della parità di trattamento che deve essere garantita alle molte persone che postulano il rilascio e il rinnovo di un permesso di soggiorno. Nel caso contrario, si creerebbe un'incertezza giuridica e un ingiustificabile precedente. Stante quanto precede, e meglio come esposto nel rapporto alla citata mozione, il Governo ritiene che non si possa considerare che il termine di partenza fissato al giovane sia in palese contrasto con le nostre tradizioni umanitarie.

Per quanto attiene alla fattispecie concernente **Monica Silva Vieira**, invece, il Governo puntualizza come la SP, dopo aver esperito i dovuti accertamenti, ha emesso nei suoi confronti una decisione di revoca del permesso di domicilio "C". Anche tale provvedimento è stato adottato in ossequio alla normative vigenti e alla giurisprudenza, le quali, per quanto concerne i casi di persone straniere assenti all'estero per un prolungato periodo di tempo, fanno astrazione dai motivi per cui una persona non detiene più il centro dei suoi interessi in Ticino. Contro la decisione di revoca del permesso è stato nel frattempo interposto ricorso dinanzi allo scrivente Consiglio. L'istruttoria è in corso.

3. Le decisioni sono state prese dall'Autorità federale o dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni?

4. Nel caso di decisioni dell'Autorità federale, sono stati utilizzati tutti i margini di apprezzamento concessi dalla legge federale sugli stranieri ai cantoni, per riesaminare i due casi?

Come accennato in precedenza, le decisioni relative ai casi oggetto del presente atto parlamentare sono state emesse dalla SP.

6. In riferimento al caso di Monica Silva come si giustifica una continua sorveglianza di polizia per controllare gli spostamenti di una donna in stato di grave invalidità?

Relativamente a tale quesito riteniamo utile puntualizzare che - a differenza di quanto hanno lasciato intendere taluni articoli di stampa - gli spostamenti della signora Silva Vieira non sono stati monitorati, nel senso che non si è proceduto in alcun modo a "pedinamenti". In secondo

luogo, l'art. 2 cpv. 2 del Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere (RL 1.2.2.1.1) consente all'UM, per effettuare gli accertamenti del caso, di avvalersi della collaborazione della Polizia cantonale e dei Comuni. Ciò è quanto avviene, tra l'altro, nei casi in cui l'UM sospetta o riceve una segnalazione di un presunto soggiorno fittizio o di comodo. In casi simili, l'UM domanda alla Polizia cantonale di constatare su un determinato periodo di tempo se la persona straniera sospettata di soggiorno fittizio risiede effettivamente in Ticino o meno.
Nel caso in questione, già prima che la SP si determinasse circa il mantenimento del permesso di domicilio "C", il Tribunale cantonale delle assicurazioni si era già pronunciato sulla sospensione dell'assegno grande invalido a favore della signora Silva Vieira. Ciò in considerazione del fatto che si nutrivano forti dubbi circa la sua effettiva residenza o meno sul suolo svizzero. In effetti, de facto, vi era il sospetto che la stessa avesse trasferito il centro dei suoi interessi in Italia. La SP non avrebbe avuto nulla da eccepire sulla continuazione del soggiorno dell'interessata, se la stessa avesse continuato a soggiornare in modo continuato, effettivo e regolare in Svizzera.

7. Quale procedura intende adottare il Cantone per evitare in futuro casi simili?

Come dimostrato nelle considerazioni precedenti, nei casi oggetto del presente atto parlamentare, la SP ha adottato i propri provvedimenti in ossequio alla legge, alla giurisprudenza, alla dottrina attualmente in vigore e alle direttive dell'Ufficio federale della migrazione. Lo scrivente Consiglio ha altresì esaminato in particolare il caso di Arlind Lokaj ai sensi dell'art. 30 LStr - norma che rappresenta una deroga alle normali condizioni di ammissione nel nostro Paese, pertanto di carattere sussidiario ed eccezionale e che va apprezzata in maniera restrittiva - e ne ha concluso che per delle ragioni di forma che renderebbero la richiesta irricevibile, oltre che per una questione soprattutto di parità di trattamento, ma anche di protezione dell'arbitrio e di proporzionalità, un'eccezione non si giustifica. Pertanto si ritiene di non dover modificare la propria prassi in simili casi, giacché rispettosa della concezione dello Stato basato sui nostri solidi principi costituzionali, in particolare dello stato di diritto e della separazione dei poteri, ossequiosa - e lo si ribadisce - della giurisprudenza e della dottrina in materia. Derogare ai disposti di legge applicabili solo perché ad una determinata fattispecie è accordata una maggiore eco sui media creerebbe un'incertezza giuridica e ingiustificabili precedenti, a discapito della parità di trattamento che l'Autorità competente è tenuta a garantire a tutti i cittadini stranieri che intendono trasferirsi nel nostro Paese.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 10 ore lavorative.

Voglia gradire, signor deputato, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:

M. Bertoli

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia:

- Segreteria generale del Dipartimento delle istituzioni (di-sg@ti.ch)
- Sezione della popolazione (di-sp@ti.ch)